## COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 11)

**AREA VIGILANZA** 

Ordinanza n. 11 Del 16-05-2018

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta in via S. Francesco nel tratto compreso tra Via Gorizia ed il civico n. 25

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**Vista** la richiesta di istituzione di divieto di sosta nel tratto indicato in oggetto presentata con prot 3323 del 21/03/2018 da cittadini residenti in via S. Francesco 25;

Considerato che all'intersezione delle via S. Francesco con via Madonna, nelle immediate vicinanze del tratto di strada segnalato, è stata realizzata un'area attrezzata di sosta sufficientemente capace;

**Visto** il parere positivo espresso dallla Giunta Sindaco in data 20/04/2018;

**Ritenuto** opportuno regolamentare la viabilità di via S. Francesco, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela dell'interesse pubblico;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del vigente Codice della strada;

**Avute** presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge; **Rlilevata** la propria competenza all'adozione dell'atto ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

## ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di via S. Francesco sul lato dispari compreso tra via Gorizia ed il civico n. 25;

Si dispone l'adozione dei necessari provvedimenti al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e di provvedere agli altri obblighi previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché all'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza. A norma dell'Art. 3 - 4° comma della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione al T.A.R. Lombardia; oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. In relazione a quanto disposto dall'Art. 37, comma 3 del D.leg.vo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all 'Art. 74 del D.P.R n. 495/1992. E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente disposizione ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste agli artt. 7 c. 1 lett. a e 15 e 157 c. 6 e 8 D. Leg. vo n. 285/92.

La presente disposizione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore non appena apposta la prescritta segnaletica.

Dal comando di Polizia Locale, 16/05/2018

Il Responsabile dell'Area Vigilanza Comm. Carmine CAPRI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.